

Jordi Pujol
a cura di

Chiesa e protezione dei dati personali

Giovanni BUTTARELLI Venerando MARANO
Maria Rita SECHI Ulrich RHODE Jordi PUJOL Davide CITO



PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

CHIESA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Sfide giuridiche e comunicative
alla luce del Regolamento Europeo
per la protezione dei dati

A cura di
JORDI PUJOL

Con contributi di
GIOVANNI BUTTARELLI, VENERANDO MARANO,
MARIA RITA SECHI, ULRICH RHODE,
JORDI PUJOL E DAVIDE CITO

EDUSC

Prima edizione 2019

Impaginazione
Gianluca Pignalberi (in L^AT_EX 2 ϵ)

© Copyright 2019 – ESC s.r.l.
Via Sabotino, 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-808-3

Indice

Presentazione

REV. PROF. **DAVIDE CITO**, Professore straordinario, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce 5

Nuovo paradigma sulla privacy in Internet: le sfide che si pongono per istituzioni come la Chiesa

DOTT. **GIOVANNI BUTTARELLI**, Garante europeo della protezione dei dati 9

Impatto del Regolamento Europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa. Prime soluzioni nei Decreti generali delle Conferenze episcopali: l'esperienza italiana

PROF. **VENERANDO MARANO**, Professore Ordinario, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata 19

1. *Premesse per un inquadramento sistematico* 19

2. *Protezione dei dati personali e confessioni religiose nell'evoluzione dell'ordinamento italiano* 22

3. *La disciplina del Regolamento UE 2016/679, fra continuità e innovazione: a) il trattamento dei dati sensibili da parte di enti e organismi religiosi (art. 9, par. 2, lett. d)* 25

4. *(segue) b) I corpus normativi delle Chiese (art. 91)* 27

5. *Le soluzioni adottate nel Decreto della Conferenza episcopale italiana del 25 maggio 2018 e la necessità di armonizzare protezione dei dati, libertà religiosa e autonomia confessionale* 30

INDICE

<i>La responsabilità delle istituzioni in materia di Protezione dei dati</i> DOTT. MARIA RITA SECHI, Data Protection Officer, Università Campus Biomedico	35
 <i>La Chiesa e il rispetto della privacy: la prassi amministrativa e il governo della Chiesa</i> REV. PROF. ULRICH RHODE SJ, Professore Ordinario, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università Gregoriana	47
1. <i>Panorama storico</i>	47
2. <i>Nuove norme della Chiesa dopo l’emanazione del Regolamento europeo del 2016</i>	51
3. <i>Protezione dei dati nei diversi campi di attività</i>	53
a) <i>Panoramica</i>	53
b) <i>I libri parrocchiali e diocesani e altri libri simili</i>	55
c) <i>Gli archivi</i>	58
d) <i>I processi</i>	59
e) <i>Esami e gradi accademici</i>	60
4. <i>Gli organi competenti per la protezione dei dati</i>	62
5. <i>Conclusione</i>	63
 <i>La Chiesa e il rispetto per la Privacy: Aspetti di comunicazione istituzionale</i> REV. PROF. JORDI PUJOL, Professore incaricato, Facoltà di Comunicazione, Pontificia Università della Santa Croce	65
1. <i>Panoramica generale sui dati personali online. Di cosa stiamo parlando?</i>	65
2. <i>La Chiesa cosa c’entra?</i>	71
3. <i>Sfide di comunicazione istituzionale: fare propria la cultura del rispetto per l’identità digitale</i>	74

Presentazione

Rev. Prof. *Davide Cito*
Professore straordinario, Facoltà di Diritto Canonico,
Pontificia Università della Santa Croce

Il 25 maggio 2018 è, come noto, entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla *Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* e il Decreto Generale approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana contenente *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* come aggiornamento del precedente Decreto del 1999 per renderlo conforme alle nuove disposizioni comunitarie. Infatti l'art. 91 del Regolamento Europeo, dal titolo Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose dispone: «1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, *corpus* completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali *corpus* possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento. 2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i *corpus* completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento».

Sulla base di queste novità normative e sulla loro ricaduta nelle realtà ecclesiali si è pensato di dar vita ad una Giornata di studio interdisciplinare promossa dalle Facoltà di Diritto Canonico e di Comunicazione Sociale Istituzionale dal titolo "Chiesa e protezione dei dati personali" al fine di offrire una prima ricognizione sull'impatto che il Regolamento Europeo di protezione dei dati personali può avere nella vita della Chiesa e delle istituzioni ad essa collegate. L'obiettivo della Giornata di studio

è stato innanzitutto quello di sensibilizzare coloro che a diverso titolo operano nelle varieguate realtà che compongono la comunità ecclesiale, dalle diocesi alle parrocchie, dai movimenti ecclesiali agli istituti di vita consacrata, dalle scuole agli ospedali (e solo per citarne alcune), su una tematica che lungi dal costituire un pericolo per la loro vita e la loro missione può costituire un incentivo ed un'opportunità a realizzarla in modo ancor più attento alle esigenze delle persone e della loro dignità nel contesto attuale. In secondo luogo si è cercato di presentare, a grandi linee, le diverse sfaccettature che questa normativa comporta a livello generale e nella concretezza di diverse esperienze ecclesiali, il che rappresenta un primo passo in attesa della progressiva implementazione e della risoluzione dei problemi che man mano si presenteranno per una sua compiuta applicazione.

La scansione delle relazioni ha risposto al desiderio di offrire un quadro sintetico ma completo sulle problematiche indicate in precedenza. La prima relazione, di carattere generale e introduttivo, ha rappresentato il punto di partenza ineludibile e orientativo entro il nuovo quadro normativo vigente. Tenuta dal Garante europeo della protezione dei dati, Dott. Giovanni Buttarelli, la relazione non solo ha ripercorso i 25 anni in cui questa normativa è andata maturando ma soprattutto la sua motivazione più profonda ed attuale che è passata da: «tutela della sfera privata, intimità, alla diversa dimensione della “protezione dei dati personali”, inizialmente correlata solo a banche dati di tipo automatizzato, e successivamente estesa ad ogni genere di trattamento di informazioni, anche all'infuori di archivi e di banche dati», con la sottolineatura che oggi la protezione non vuole avere solo una dimensione difensiva da possibili e innegabili ingerenze ma soprattutto quella di un loro legittimo trattamento che, anche in ambito religioso, promuove la dignità della persona e il suo sviluppo sociale. «Il regolamento vuole indirizzare meglio le tecnologie al servizio dell'uomo; vuole assicurare all'individuo un migliore sviluppo della propria personalità anche all'interno di formazioni sociali come quella religiosa. (...) la liceità e la correttezza nel trattamento dei dati personali non sono volti soltanto alla tutela dei diritti della personalità -quindi, oltre la riservatezza, anche l'identità personale, la reputazione e il nome- ma anche a garantire il pieno esercizio di altri diritti e libertà fondamentali, comprese la libertà di associazione,

la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero». Quindi, in definitiva il Regolamento si presenta come una possibile occasione di convergenza tra esigenze diverse ma tutte poste a servizio della persona.

Un'analisi più specifica del Regolamento nei riguardi della Chiesa cattolica e di alcune tematiche relativa all'evoluzione della normativa nell'ordinamento italiano, è stata offerta dal prof. Venerando Marano dell'Università di Roma Tor Vergata, il quale ha sottolineato da un lato che: «il nuovo Regolamento UE introduce una disciplina a cavallo fra continuità e innovazione, non priva di nodi problematici che occorre sciogliere in via interpretativa» e che peraltro vi è «la necessità di interpretare le regole settoriali introdotte dall'Unione europea in termini coerenti con le regole generali, di rango costituzionale e pattizio, che disciplinano la condizione giuridica e l'attività degli enti ecclesiastici, il diritto alla libertà religiosa inteso nella sua dimensione non solo individuale ma anche istituzionale e le prerogative di indipendenza e autonomia delle Chiese».

Di taglio prettamente canonistico è stata invece la relazione del prof. Ulrich Rhode, della Pontificia Università Gregoriana, dal titolo "La Chiesa e il rispetto della privacy: la prassi amministrativa e il governo della Chiesa" che ha condotto dapprima un'analisi storica soffermandosi successivamente su ambiti specifici in cui peraltro nel corso dei secoli la Chiesa ha utilizzato e conservato dati personali, quali ad esempio i libri parrocchiali e gli archivi, ma non eludendo problematiche molto attuali concernenti la vita pastorale e la sua visibilità sia nelle riproduzioni fotografiche o video che nei social media.

La relazione della Dott.ssa Marita Sechi, *Data Protection Officer* dell'Università Campus Biomedico di Roma, ha presentato gli effetti del Regolamento europeo nell'ambito di una realtà civile sebbene di ispirazione cristiana soffermandosi sui diversi "attori" che intervengono nel trattamento dei dati. In questo senso non ci si discosta da analoghe istituzioni operanti nel medesimo settore, medico ospedaliero, ma certamente viene evidenziato il punto centrale, che giustifica lo sviluppo delle regole concrete di attuazione, costituito dal concetto di *accountability* inteso «da una parte come responsabilità dell'istituzione, ma dall'altra parte anche come obbligo da parte dell'istituzione di "rendere conto". Questi due aspetti (...) in realtà devono essere visti come due facce della

stessa medaglia. Entrambi, cioè, come elementi essenziali per una buona *governance* all'interno di un'istituzione che tratta dati».

Le relazioni della Giornata di studio si sono concluse con l'intervento del prof. Jordi Pujol, della Pontificia Università della Santa Croce, che ha toccato uno degli aspetti più visibili e decisivi nella vita sociale ed anche ecclesiale della tutela e trattamento dei dati personali, ossia la loro dimensione comunicativa, ossia digitale. Dopo aver presentato i dati del flusso delle informazioni che sono presenti sulle reti sociali, si è soffermato sulla loro dimensione "qualitativa" ossia sulla loro capacità di incidere sull'identità digitale delle persone, sottolineando le problematiche connesse. Con parole dell'Autore: «il problema non è solo che ci "rubino i dati", ma il fatto che il trattamento di tali dati può influire sui nostri diritti. La realtà è che questo fenomeno crea un danno irreparabile alla reputazione e ha delle conseguenze sul libero sviluppo della personalità. Ovvero, le istituzioni sono davanti a due problemi: la tutela dell'informazione sensibile, che riguarda un insieme di diritti sull'identità digitale delle persone, e la responsabilità proattiva di proteggere quell'informazione con mezzi adeguati ai rischi». E questo non solo riguarda "anche" la Chiesa, ma in certo senso le è connaturale dal momento che per sua natura essa è immersa nella realtà comunicativa dell'epoca in cui vive ed anzi ne promuove lo sviluppo e la diffusione come esigenza di annuncio e di testimonianza del Vangelo.

In conclusione si tratta di un primo approccio aperto a sviluppi specifici concernenti aspetti più concreti, ma che in ogni caso segna, come avvenuto in altri ambiti della vita civile ed ecclesiale, un momento di riflessione per poter far propria la cultura del rispetto della dignità di ogni persona.

Nuovo paradigma sulla privacy in Internet: le sfide che si pongono per istituzioni come la Chiesa

Dott. Giovanni Buttarelli
Garante europeo della protezione dei dati

In questa tematica, circa 25 anni fa l'accento passava dalla visione tradizionale della privacy – intesa come riservatezza, tutela della sfera privata, intimità – alla diversa dimensione della “protezione dei dati personali”, inizialmente correlata solo a banche dati di tipo automatizzato, e successivamente estesa ad ogni genere di trattamento di informazioni, anche all'infuori di archivi e di banche dati.

Con il tempo, soprattutto in Europa, il diritto alla protezione di dati personali ha acquisito una sua propria autonomia, anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, a seguito del Trattato di Lisbona, ha assunto il medesimo valore giuridico dei due trattati.

La protezione dei dati personali è divenuta, quindi, un diritto fondamentale, autonomo e non necessariamente vincolato al diritto alla tutela dalla vita privata.

Se da un lato, quindi, durante le attività di trattamento (chi fa cosa con i dati, per quanto tempo, con quali finalità, etc.) può non esserci implicazione alcuna dal punto di vista dell'impatto sulla sfera privata, dall'altro, l'attività di trattamento dei dati personali è ritenuta di per sé socialmente utile in ambito pubblico e privato.

Il trattamento dei dati può arrecare infatti innegabili benefici ma, al contempo, può anche provocare danni in ragione della impropria utilizzazione delle informazioni, della loro non accuratezza, come pure della loro perdita, considerato che la disponibilità delle stesse è oggetto

anch'essa di una prerogativa soggettiva da tutelare, di intensità maggiore rispetto al cosiddetto interesse legittimo. Si pensi, ad esempio, a quanto può essere utile per un interessato la conservazione di documenti a fini storici, o per ragioni di studio, di carriera o di pensionamento.

25 anni fa è iniziato questo lungo percorso. C'è voluto molto per farlo maturare e per molto tempo la dottrina civilistica e penalistica – soprattutto in Italia – ha pensato che questo dibattito sulla protezione dei dati fosse un lusso, un'invasione di campo, perché gli istituti tradizionali di diritto civile e penale sarebbero stati sufficienti a regolare ogni conflitto di interessi.

Oggi, ci avviciniamo ad un altro cambiamento importante perché si affaccia un dibattito sull'etica dell'evoluzione digitale, di cui si dirà.

In tema di rapporti tra vita privata, protezione dei dati e confessioni religiose, l'analisi non può che prendere piede da tre primi tasselli normativi: la Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, la direttiva dell'Unione europea 95/46/CE del 1995, e la legge n. 675 del 1996 per ciò che concerne l'Italia.

Questi primi strumenti normativi non si preoccupavano di individuare in concreto quale tipo di temperamenti potessero essere utili per quanto riguarda le confessioni religiose.

Nel 1998, nell'ambito dei primi decreti legislativi italiani che davano attuazione alla connessa legge delega 676, il Cardinale Ruini si preoccupò giustamente di capire meglio quale fossero le implicazioni, in concreto, per la Chiesa cattolica. In particolare, ci si chiedeva se la Chiesa cattolica dovesse essere esclusa, in tutto o in parte, dall'ambito applicativo di queste norme.

L'analisi dei testi normativi comunitari e della Convenzione di Strasburgo portò ad una conclusione negativa. Il risultato fu un decreto legislativo adottato poco prima del decreto generale della CEI del 1999, che permetteva di non applicare i principi del consenso scritto e della autorizzazione generale del Garante, che erano invece la regola generale per il trattamento dei dati sensibili.

Noi sappiamo che sono dati sensibili quelli che riguardano molti contesti di natura politica, sindacale, attività attinenti alla salute, alla sfera sessuale, ma anche, e soprattutto, alla sfera religiosa.

Quindi, quel tipo di contemperamento che si trovò fu un segnale importante, benché relativo soltanto al trattamento dei dati sensibili.

La conclusione fu che si potevano trattare dati sensibili senza il consenso dell'interessato e senza l'autorizzazione generale del Garante italiano, a condizione che il trattamento fosse relativo alle finalità istituzionali della confessione religiosa, che riguardasse membri o soggetti in relazione costante con la Chiesa e che tutto ciò avvenisse all'interno della confessione religiosa.

Ci fu poi un dibattito relativo alle attività a fine di profitto, ma pur sempre rientranti nell'ambito di finalità istituzionali della Chiesa cattolica.

Questo temperamento, benché come detto riferito soltanto ai dati sensibili, ha dato i suoi frutti.

Non c'è stato, in altre parole, un successivo grande conflitto di valori.

Si è registrato soltanto un vivace dibattito per quanto riguarda il cosiddetto "sbattezzo", per il quale peraltro si trovò presto un ulteriore temperamento volto a preservare l'integrità di atti e documenti accertanti un fatto storico (come l'ingresso nella Chiesa cattolica per opera di un sacramento). In tal modo, la successiva dichiarazione di volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica (lo "sbattezzo") veniva sì tutelato, ma solo alla stregua di un interesse che poteva al più giustificare un'annotazione a margine e non una distruzione del documento, come pure teorizzato all'epoca.

A differenza di tante altre tematiche, come la tutela dei consumatori, l'ambiente, la disciplina antitrust e tante altre discipline settoriali, la protezione dei dati personali, più di altre, ha ravvivato e fatto riscoprire un dibattito importante che riguarda il modo con cui due ordinamenti – civile e cattolico – coesistono tra di loro.

Questo ha dato, e potrebbe in teoria dare ancora luogo a prove "muscolari", per affermare ora il principio dell'autonomia della confessione religiosa, ora della prevalenza del diritto statale, a scapito di un dialogo che, al contrario, è stato rilanciato in modo positivo nel contesto europeo.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati del 2016¹, pienamente applicabile dal 25 maggio 2018, contiene infatti piccole novità, ma significative.

Ciò perché – forse – fuori dal contesto italiano, il tema dell’impatto di questa normativa nelle attività delle confessioni religiose è oggetto di minori frizioni e si è partiti quindi dall’assunto che nell’ambito del regolamento non ci dovessero essere particolari cambiamenti.

L’Italia ha un grado di evoluzione nell’elaborazione delle tematiche attinenti a questa materia sicuramente superiore a quella di altri Paesi.

Lo si vede anche dal grado di maturazione del nuovo Decreto adottato dalla 71esima Conferenza generale della CEI.

Ciò, deve portare a riflettere sui segnali che la comunità italiana può dare in questo contesto.

In ogni caso, l’articolo 91 del regolamento europeo² può esserci utile perché ci dice che qualcosa nel tempo è cambiato.

Il regolamento europeo è utile per le tematiche che analizziamo oggi sotto tre profili.

Da un lato, si doveva tener conto del nuovo livello normativo di tutela dei diritti nascente dal Trattato di Lisbona: la Corte di giustizia dell’UE ha riscritto queste norme anche sul piano interpretativo dicendo che l’“asticella” nella tutela dei diritti si è alzata di livello.

In secondo luogo, si doveva prendere in considerazione l’evoluzione tecnologica.

Infine, si doveva rendere più effettiva la tutela dei diritti, sburocra-tizzare aspetti puramente formali e puntare di più sull’*accountability*.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

² “Articolo 91

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un’autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento”.

Si tratta di un concetto molto importante, che in italiano possiamo tradurre come necessità di andare oltre la mera *compliance* e il rispetto formale delle regole, e che può essere utile per diversificare regole altrimenti troppo generali per essere realmente efficaci in tutti i settori.

Questo principio richiede a ciascuna organizzazione pubblica o privata di avere una propria *policy*, di riflettere su quali sono le implicazioni delle proprie attività di trattamento, di distribuire le responsabilità e di valutare i rischi: in altre parole, di avere un approccio “sartoriale” a questa materia. Il medesimo principio richiede anche di sfruttare gli spazi in cui si possono esercitare discrezionalità e flessibilità, che non comportano una riduzione delle cautele, ma che, al contrario, permettono di rendere le soluzioni adottate più efficaci in concreto.

In cambio di questo impegno a fare di più e a dimostrare di aver fatto di più, ci si può attendere un maggiore *self-restraint* da parte delle autorità di controllo che sono chiamate ad essere meno prescrittive e ad evitare di entrare in alcuni dettagli. Ad esempio, vi sono delle situazioni in cui la conservazione dei dati, da effettuarsi per 3 o 5 anni, può essere oggetto di una diversa valutazione, ma entrambi questi termini temporali possono risultare legittimi. In casi come questi, l'autorità può anche accettare un termine più lungo benché non rispondente ai relativi *desiderata*.

L'articolo 91 del regolamento europeo ci conferma poi che la coesistenza di regole tra confessioni religiose e norme civili in materia è possibile ed opportuna. Il regolamento vuole indirizzare meglio le tecnologie al servizio dell'uomo; vuole assicurare all'individuo un migliore sviluppo della propria personalità anche all'interno di formazioni sociali come quella religiosa. Ma il regolamento conferma soprattutto l'indirizzo secondo cui la liceità e la correttezza nel trattamento dei dati personali non sono volti soltanto alla tutela dei diritti della personalità – quindi, oltre la riservatezza, anche l'identità personale, la reputazione e il nome – ma anche a garantire il pieno esercizio di altri diritti e libertà fondamentali, comprese la libertà di associazione, la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero. Il trattamento dei dati personali rimane un'attività socialmente utile, indispensabile per il buon funzionamento di qualunque entità, ma si rafforza il carattere preventivo di alcune tute-

le, nella convinzione che non tutte queste garanzie appunto preventive possano ridurre effettivamente conseguenze negative.

Si tratta di un percorso in divenire. Non c'è soltanto una scaletta di fincature da completare nell'ambito di alcune domande: questa attività comporta piuttosto un lavoro a carattere continuativo.

Il regolamento, in contesti diversi da quello religioso, conferma il divieto generale di trattare i dati attinenti alla sfera religiosa. Il principio di partenza è quello che non è consentito gestire questo tipo di informazioni, salve possibili deroghe per le confessioni religiose che vanno interpretate in maniera restrittiva, come in altri casi in cui si è in presenza di eccezioni e restrizioni nel contesto di attività legittime poste in essere all'interno di associazioni e fondazioni il cui scopo sia quello di favorire lo sviluppo di libertà fondamentali.

La particolare importanza di queste attività viene ben enucleata nei considerando 51 e 54 del regolamento.

Infatti, il principio dell'autonomia confessionale è rispettato non solo nel Trattato di Lisbona, ma anche dal regolamento stesso. C'è una tendenza al rispetto di quei dati che, secondo la confessione religiosa, possono essere considerati necessari e proporzionati al perseguimento di relativi scopi, anche se è possibile un sindacato esterno da parte dell'autorità di controllo.

La normativa italiana adottata dopo il regolamento con grande fatica (decreto legislativo 101 del 2018³), all'ultimo minuto, non è ancora completa. Il Codice del 2003 – che rappresentava un fiore all'occhiello su scala mondiale – è stato oggetto di interventi tecnici inevitabili ma frammentati, incompleti e disorganici, che postulano adesso un'attività di riorganizzazione.

Al momento sono state eliminate pressoché tutte le norme che riguardavano più da vicino le confessioni religiose. Resta ferma la possibilità di tornare sul piano delle autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili, tenendo però presente l'art. 91 del regolamento di cui si è detto.

³ Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

L'unica norma più rilevante che resiste nel decreto è l'articolo 2-sexies paragrafo 2 lett. r). Le coordinate di questa norma ci fanno anch'essa capire che un'opera di riordino è necessaria.

Permettetemi qualche considerazione finale sul nuovo Decreto generale della CEI, che ho trovato piuttosto articolato rispetto al precedente del 1999.

La prima impressione è che il Decreto si spinge ben oltre la necessità di individuare alcune cautele idonee per permettere un più agevole trattamento dei dati all'interno della Chiesa cattolica. In un certo senso, si prefigura positivamente come un vero e proprio ordinamento parallelo, che trovo ispirato – benché non integralmente identico – alla nuova normativa europea.

A questo punto, per un giurista che voglia ragionare dal punto di vista dell'ordinamento civile, la domanda è: qual è il valore concreto che possono assumere queste scelte ?

Il giurista civile si chiede se si vuole risolvere il problema del trattamento dei dati sensibili, oppure se si vuole dare un segnale dal punto di vista dell'articolo 91 del regolamento europeo.

L'articolo 91 del regolamento europeo fornisce un segnale positivo nella sostanza, ma avrebbe dovuto essere scritto in modo più chiaro.

Anzitutto, l'articolo 91 ci dice che la Chiesa cattolica e altre confessioni possono mantenere il proprio ordinamento interno. Qui mi sento già un pochino perso, perché non è necessaria una norma civile per autorizzare la Chiesa cattolica ad avere un proprio ordinamento interno. In ogni caso, detto ordinamento può essere mantenuto a condizione che venga adeguato al nuovo regolamento.

In ogni caso, sebbene comprendo lo spirito della disposizione, ben potrebbe la Chiesa cattolica avere un proprio ordinamento, parzialmente difforme e, poi, in caso di conflitto, "si vedrà". In sostanza, letto con un occhio indulgente, il testo vuole spingere la Chiesa cattolica e altri ordinamenti a rendere i principi dell'ordinamento civile più specifici ed efficaci nel contesto confessionale.

A conclusione di questa brevissima analisi del Decreto generale, va sottolineato come sia particolarmente apprezzabile lo sforzo di ispirarsi il più possibile alle nuove sfide che vengono dal mondo della protezione dati. I 26 articoli del Decreto sono interessanti e contengono molti spunti

di riflessione. Il cumolo di garanzie identiche, o in qualche caso simmetriche, a quelle previste dall'ordinamento civile non può che giovare all'efficacia della tutela. Parimenti, non può che essere di estremo aiuto la previsione di garanzie ulteriori che non sono previste nell'ordinamento civile.

Ovviamente, la compresenza delle disposizioni del Decreto con quelle del regolamento europeo fa sorgere un primo interrogativo: cosa può accadere nel caso in cui il decreto preveda garanzie di livello inferiore a quello civile? Onestamente, non ve ne sono molte. Si trovano, invece, specificità, curiosità da sviluppare dialetticamente, come ad esempio il concetto della limitazione del trattamento, la nozione di obiezione pertinente e motivata, l'individuazione di una competenza esclusiva del provvedimento dell'Ordinario per la correzione di dati riguardanti atti e fatti concernenti lo stato delle persone, la nozione di schedario, gli archivi, gli elenchi e gli schedari, la modificazione di una violazione di sicurezza, la notificazione anche all'autorità ecclesiastica competente e anche sanzioni specifiche, come pure la riparazione dei danni secondo quanto previsto nel codice canonico, la giusta pena, ed altri riferimenti di questo tipo. Vi sono poi alcune definizioni che sono largamente allineate al regolamento europeo ma non integralmente identiche, come quella della "profilazione". Si scorgono interessanti sfumature per quanto riguarda, ad esempio, la suscettibilità di una norma canonica di valere come fonte di un obbligo normativo nell'ambito del "segreto professionale". Ebbene, in tale contesto, il giurista interamente civile si chiederà se il diritto canonico può essere utile ai fini dell'individuazione di un interesse pubblico connesso all'esercizio dei pubblici poteri.

Il mio giudizio in questo senso è largamente positivo.

Per concludere, la scelta della CEI di conformarsi per tempo al regolamento deve adesso portare ad un'applicazione orgogliosa delle norme ivi previste, che sia d'esempio e che tenga conto della necessità di semplificare la comunicazione con gli interessati.

Adesso c'è bisogno di dare certezze agli operatori, affinché non moltiplichino inutilmente gli adempimenti, si concentrino sulle garanzie effettive e usino un linguaggio più semplice e trasparente possibile, creando così quel clima di fiducia indispensabile per un sereno svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali.

Come anticipato, tuttavia, nonostante l'Europa si sia dotata di un regolamento all'avanguardia in materia, si pongono nuove sfide che richiedono riflessioni collettive a livello globale.

L'Europa funge da esempio su scala mondiale. 128 Paesi si sono dotati di una normativa orizzontale sulla protezione dei dati personali, obiettivo impensabile fino a pochi anni fa e che ha posto fine al dibattito "*regulation vs self-regulation*".

Soltanto gli Stati Uniti d'America sono rimasti in una situazione di splendido isolamento, non avendo adottato ancora una norma a livello federale.

71 di questi 128 Paesi sono situati al di fuori dell'Europa geograficamente intesa. C'è un fiorire di iniziative in Africa, nel continente sudamericano e anche in Asia.

C'è una tendenza positiva progressiva all'omogeneizzazione su scala mondiale che però non deve portare ad appiattire il dibattito, perché adesso l'attenzione si sposta su una nuova sfida.

Così come 25 anni fa si è passati dalla privacy alla protezione dei dati, oggi stiamo scoprendo qualcosa di più.

Anche in caso di un'integrale applicazione del regolamento europeo – e con esso del Decreto generale del 2018 – per ciò che riguarda la Chiesa cattolica italiana, resta il problema del "dividendo digitale", ossia dello sbilanciamento nella gestione degli elementi informativi.

Bisogna pensare ad una modalità di gestione delle informazioni tale per cui le nuove tecnologie siano poste al servizio dell'uomo. La situazione attuale non è integralmente rispettosa della dignità dell'uomo così come protetta dal Trattato di Lisbona. Big Data, intelligenza artificiale, *machine learning* e robotica sono espressioni di quella che io chiamo la "quarta rivoluzione industriale".

In occasione della seconda, e più importante, rivoluzione industriale c'è stato un dibattito importantissimo sulla dignità nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni che ha gettato le basi per alcune importanti conquiste sul piano normativo che hanno compensato in qualche modo la perdita di molti posti di lavoro.

In occasione di questa nuova rivoluzione, noi dobbiamo occuparci non solo del rispetto dei consumatori, degli abbonati e degli utenti, ma anche di come le nuove tecnologie possono rispettare di più la

dignità delle persone in quanto tali. Non perché consumano, non perché acquistano, ma in quanto individui.